



TRIBUNALE DI LECCE

Terza Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Anna Rita Pasca	- Presidente
dott.	Francesco Ottaviano	- Giudice
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n.10-2/2022 R.G.P.U., promosso, con ricorso per omologazione di concordato semplificato *ex art. 25 sexies* d.lgs. n.14/2019, da **s.r.l.** con socio unico in liquidazione (C.F.: con sede in Lecce

rappresentata e difesa giusta procura in allegato informatico al ricorso, dagli avv.ti Fabio
 Cesare () e Luca Calò
 (PEC con studio in Milano (20122), via
 Cosimo del Fante n.16, i quali indicano il proprio indirizzo PEC e numero di fax sia al fine di
 ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio anche al fine
 dell'elezione di domicilio della parte assistita;

1. Con ricorso depositato l'11.01.2023, l'istate presentava domanda di concordato semplificato per la prosecuzione dell'attività attraverso la continuità indiretta.

La domanda è stata presentata all'esito dell'infruttuosa procedura di composizione negoziata della crisi *ex art. 17 e ss. d.lgs n.14/2019*, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, redatta il 2.12.2022, con la quale provvedeva a dare comunicazione al debitore, al Giudice del procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ed al Segretario Generale della Camera di Commercio la conclusione delle trattative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del richiamato d.lgs.

1.2. Il Tribunale fissava, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti per l'omologa,

nominando l’ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* e, nei termini assegnati, l’esperto depositava il parere *ex art. 25 sexies*, comma 3, d.lgs n.14/2019 mentre l’ausiliario il parere di cui al successivo quarto comma della medesima disposizione.

Nel termine perentorio di dieci giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, hanno presentato opposizione i seguenti creditori:

- _____ in data 1.06.2023;
- Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., in data 4.09.2023;

1.3. All’udienza del 14.09.2023, all’esito della discussione nel contraddittorio delle parti, la società insisteva per l’omologa, i creditori si riportavano ai relativi scritti. Il Tribunale, preso atto del mancato parere della Procura della Repubblica, nonostante la rituale richiesta, da intendersi alla stregua di “nulla osserva”, e delle attestazioni positive dell’esperto e dell’ausiliario in ordine al piano che prevedeva la continuità indiretta dell’attività d’impresa, nonché sulla sua fattibilità, si riservava la decisione.

2. Sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come “insolvenza difficilmente reversibile”, la competenza territoriale del Tribunale di Lecce nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato. Risulta verificata l’integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell’esperto della propria relazione finale, avvenuta il 2.12.2022. Inoltre, sono presenti le condizioni di ammissibilità della domanda poiché l’anzidetto esperto, nella richiamata relazione, redatta in sede di composizione negoziale della crisi, ha rappresentato che *“il comportamento della Società nel corso delle trattative ed a mezzo dei propri consulenti sia stato decisamente proattivo, espressione di correttezza e buona fede”* (cfr. rel. esperto).

In particolare, le trattative svoltesi durante la composizione negoziata della crisi non hanno avuto un esito positivo a causa della mancata partecipazione di un numero sufficiente di creditori, tra i quali due sarebbero determinanti per l’esito positivo della composizione (Roma Gas e Power S.p.A.), oltre che al parere negativo espresso dalla _____ S.p.A..

Ciò posto, l’esperto ha segnalato che ulteriori incombenze istruttorie avrebbero comportato un dispendio di tempo che, in quella fase, non appariva consentito. In conclusione, la mancanza di sufficienti adesioni da parte dei creditori al piano presentato dalla Società ha reso inattuabili le soluzioni individuate dalla Società ai fini di una conclusione positiva della

composizione negoziata.

Su quest'ultimo punto, la società ricorrente ha ripercorso l'evoluzione delle trattative tenutesi nell'ambito della composizione negoziata con i diversi soggetti interessati ai complessi aziendali di cui trattasi, corredata di documentazione che il Tribunale ritiene comprovi l'effettivo proseguimento delle trattative per la cessione del c.d. ramo d'azienda anche nel corso della composizione negoziata. Il che consente di affermare la sussistenza del presupposto legittimante il presente ricorso anche in riferimento al profilo di criticità evidenziato dall'ausiliario.

Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

2.1. Tanto chiarito, esaminando la proposta di concordato, si evince la prospettazione della cessione dell'azienda (o di rami di essa) che assume la valorizzazione dei complessi aziendali in continuità indiretta.

Più in particolare si legge nella proposta:

Galzignano Gestioni propone ai creditori un concordato che prevede la cessione dell'Azienda e l'apporto di finanza esterna, che consentiranno di garantire utili per ciascun creditore nel rispetto delle legittime cause di prelazione.

La proposta di concordato semplificato, a fronte della seguente condizione debitoria:

Descrizione	Passivo da soddisfare
A-Debiti in prededuzione	
Oneri di procedura/Professioni in funzione della procedura	413.800,00
B-Debiti privilegiati suddivisi in distinte classi	
• B1-Dipendenti	12.768,090
• B2-Fornitori privilegiati	2.640,00
C-Debiti chirografi suddivisi in distinte classi	
• C1-Previdenziale degradato	6.404.700,35
• C2-Eraio degradato	4.062.774,24
• C3-Fornitori/Banche/Altro	5.663.549,94
• C4-IBH	1.623.755,84
TOTALE	18.153,989,27

prevede il pagamento integrale della prededuzione e dei privilegiati esclusi INPS ed Erario, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura falcidiata.

Nello specifico, il chirografo è stato suddiviso in (i) credito previdenziale degradato, (ii) credito erariale degradato (iii) fornitori, istituti bancari e finanziari e altri creditori e (iv) IBH.

Il piano liquidatorio della Società, inizialmente, prevedeva l'apporto di terzi, per euro 1.000.000,00 in uno scenario di rientro della debitoria a 5 anni ed euro 950.000,00 in uno scenario di rientro in 12 mesi, a cui si aggiunge l'attivo di _____ che – alla luce degli importi svalutati in via cautelare – ammonta ad euro 110.000,00.

2.2. Nelle more del procedimento, mediante apposito deposito fiduciario presso uno studio notarile degli assegni circolari non trasferibili (cfr. all. in atti), la società ha precisato di optare per la seconda soluzione, in ragione delle somme messe a disposizione immediatamente dal terzo, necessarie per i pagamenti indicati nella proposta, a condizione che l'omologa avvenga entro il 31.12.2023.

I chirografari sono stati suddivisi in quattro classi con le seguenti percentuali, nell'ipotesi di versamento da parte di IBH in unica soluzione:

- (i) credito previdenziale degradato al 6%,
- (ii) credito erariale degradato al 5%,
- (iii) fornitori, istituti bancari e finanziari e altri creditori, per i quali il soddisfacimento proposto prevede il pagamento pari a 1,66% del credito nell'ipotesi di durata quinquennale e 0,77% nell'ipotesi di chiusura anticipata della procedura,
- (iv) IBH e GHG (quest'ultima per i canoni di affitto non richiesti) non otterranno nulla per esplicita proposta e adesione.

Descrizione	Passivo da soddisfare	Proposta
A-Debiti in prededuzione		
Oneri di procedura/Professioni in funzione della procedura		413.800,00
413.800,00		
B-Debiti privilegiati suddivisi in distinte classi		
• B1-Dipendenti		12.768,90
12.768,90		
• B2-Fornitori privilegiati		2.640,00
2.640,00		
C-Debiti chirografi suddivisi in distinte classi		

• C1-Previdenziale degradato	6.404.700,35	384.282,02
• C2-Erario degradato		4.062.774,24
203.138,71		
• C3-Fornitori/Banche/Altro	5.633.549,94	46.010,37
• C4-IBH	1.623.755,84	-----
TOTALE	18.153.989,27	1.060.000,00

2.3. Alla proposta così sinteticamente riportata è seguita l’opposizione di: a) _____, con l’avv.to _____ in data 1.06.2023; b) Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., in data 4.09.2023.

In merito, con memoria dell’11.09.2023, la proponente ha avuto modo di precisare che, a mente di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 25 *sexies* del d.lgs. n.14/2019, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore, anche dinanzi alle spiegate opposizioni.

In particolare, Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., interamente partecipata, sostiene il credito vantato, pari complessivamente ad euro 408.736,14, oltre interessi moratori, si compone di euro 186.276,15, per il Servizio Rifiuti TARI e di euro 222.459,99, per la fornitura del Servizio idrico integrato.

Entrambe le poste di credito devono trovare domicilio nella classe di credito attribuita a quella del credito dell’Erario, avendo tutte e due le voci di credito natura tributaria, poiché non costituiscono il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma rappresentano una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che, da tali costi, ricava, nel suo insieme, un beneficio (cfr. In tal senso, Cass. SS.UU. n.11930/2010, che attraverso un’interpretazione estensiva dei principi che depongono per la sussunzione dei due tributi nel perimetro dettato dall’art. 2752 c.c., consente, ad avviso del Collegio, di superare l’ostacolo rappresentato dalla circostanza che nel caso al servizio provveda una società per azioni, questo dato, considerato che la società in questione è stata all’uopo costituita ed è completamente pubblica, riconosca natura tributaria ai canoni dovuti per le prestazioni rese).

Fatta questa debita premessa, i rilievi formulati dalla società sono superabili attingendo al “*fondo rischi- oneri fisc-imposte*” di euro 146.322,34 il quale, al momento, appare totalmente disponibile e che quindi potrebbe essere utilizzato dal Liquidatore – peraltro solo parzialmente – per coprire la differenza da riconoscere ad Etra in aggiunta a quanto già riconosciuto nel piano, attraverso maggiore esborso di euro 13.664,42 a valori concordatari, considerando il 5% riconosciuto agli altri crediti tributari.

	Valore nominale	Valore
Concordatario		
Importo ETRA		
detratto da chirografario e aggiunto a privilegio al 5%	- 408.736,14	- 20.436,81
Rettifica su chirografario (ETRA)		408.736,14
6.774,39		
Rettifica fabbisogno		- 13.662,42
Fondo rischi-oneri fisc-imposte	2.926.546,70	146.327,34
Residuo fondo rischi-oneri fisc-imposte		132.664,91

Allo stesso modo, tenendo presente la richiesta dell'altra opponente (ex dipendente, ed il conseguente utilizzo del citato fondo per il credito di lavoro per euro 10.000,00 oltre ad euro 4.500,00 ed accessori per spese legali), il fondo risulta essere ampiamente capiente per le ragioni esposte appena sopra e pertanto il piano regge anche dinanzi al riconoscimento dei crediti degli oppositori.

2.4. I tempi di esecuzione del piano – come detto – sono pressoché contestuali all'omologa dell'istanza atteso che le somme rivenienti da finanza esterna e che coprirebbero quasi interamente l'ammontare delle risorse messe a disposizione per la sua riuscita, sono depositate presso uno studio notarile, con la sola condizione che l'omologa intervenga entro la data del 31.12.2023. Il che garantisce la principale condizione di fattibilità del piano, costituendo l'apporto della finanza esterna di gran lunga la risorsa principale del piano.

Sul rispetto delle legittime cause di prelazione e sulla corretta formazione delle classi si è espresso favorevolmente l'ausiliario - il cui parere il Tribunale condivide pienamente - in quanto *“considerata l'attività di circolarizzazione dei crediti, effettuata dall'esperto...nonché le rettifiche apportate al piano in seguito alla stessa, lo scrivente ritiene che non vi siano ulteriori modifiche da apportare al prospetto su esposto, considerando rispettate le cause di prelazione applicate”* (cfr. rel. ausiliario, pag. 3).

Va evidenziato che la cessione di parte dell'azienda, nei termini esposti nel piano, rappresenta la sola possibilità di riuscita dell'accordo poiché la proposta avanzata dalla Società nella quale si legge che *“Il liquidatore potrà se lo riterrà utile, proporre le opportune procedure competitive per la collocazione sul mercato dell'azienda per trasparenza e in ossequio al principio di competitività: ove vi fossero altri interessati in grado di ottenere l'azienda alberghiera con il consenso di*

RE e di GHG a un valore superiore (ivi comprese le rinunce ai crediti di IBH e GHG), il compendio potrà essere collocato a favore di terzi” (cfr. p. 28 del ricorso) sconta il diniego di GHG s.r.l. e RE s.r.l. a dare la disponibilità alla cessione dei contratti di subaffitto e

sublocazione Repertorio n. 24896 e Repertorio n. 24895 del 10 dicembre 2013, in favore di terzi, nel caso di collocazione sul mercato dell’azienda alberghiera i s.r.l. a un valore superiore rispetto alla proposta concordataria, ferma restando la rinuncia ai crediti da parte di GHG nei confronti della proponente.

Da ciò deriverebbe il venir meno del presupposto fondamentale al conseguimento di una concreta redditività nell’ambito della liquidazione del patrimonio (rappresentato dalla cessione del contratto con GHG), con la conseguenza che il piano concordatario rappresenta la migliore proposta formulabile dalla debitrice (così l’ausiliario, rel. pag. 9).

In effetti, gli *asset* dell’attivo sono rappresentati solo da immobilizzazioni immateriali che non possono essere suscettibili di remunerativa collocazione autonoma rispetto all’azienda cui si riferiscono, in quanto non individualmente identificabili o scorporabili dall’azienda stessa. Perciò, il loro valore di mercato sarebbe pari a zero.

Di contro, dai documenti in atti emergerebbero crediti esigibili per euro 10.000,00, oltre alla disponibilità di somme liquide pari ad euro 100.000,00, determinando un attivo pari ad euro 110.000,00, sovrapponibile al dato offerto nell’ipotesi del concordato semplificato.

Il passivo concordatario si sostanzia nelle spese prededucibili di procedura, in un fondo rischi chirografario, oltre evidentemente agli oneri di pagamento dei creditori secondo le predette classi e percentuali, così come modificate ed integrate al punto che precede.

Pertanto, il Tribunale condivide la convenienza del piano concordatario proposto rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto la valutazione di convenienza dell’istanza appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti, alla luce delle prospettazioni che sono state offerte dall’esperto prima e dall’ausiliario successivamente. In effetti, l’apporto di finanza esterna, condizionato all’omologa del concordato semplificato, determina la quasi totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori, che verrebbero vanificate con l’apertura della Liquidazione Giudiziale.

Anche per ciò che riguarda le eventuali azioni risarcitorie, in una concreta comparazione tra costi e benefici, appaiono scarsamente convenienti atteso che dalla lettura della proposta concordataria emerge che la capienza dei patrimoni dei possibili soggetti potenzialmente chiamati ad un riconoscimento sarebbero pressoché inesistenti.

Per tali motivi è indiscutibile la convenienza per ciascun creditore dello scenario concordatario in luogo dell’alternativa liquidatoria.

Né, infine, la fattibilità e la convenienza del concordato proposto risultano inficiate dalle due opposizioni formulate da 1) in data 1.06.2023, e

2) Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A., in data 4.09.2023, in ragione delle

modifiche ed integrazioni richiamate.

2.5. Alla luce di quanto detto, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

3. Sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina del liquidatore giudiziale per provvedere alla cessione dei beni nei termini indicati nella proposta nonché per acquisire alla procedura la disponibilità delle somme oggetto del deposito fiduciario, messe a disposizione dai terzi a titolo di finanza esterna.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale siano affidate al dott.

già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme oggetto del deposito fiduciario;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all’approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell’attività;
- 5) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di euro 50.000,00 provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori e comunicato al Giudice delegato.

Il Liquidatore *ex art.* 114, comma 5, d.lgs. 14/2019 provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori per le loro eventuali osservazioni scritte.

Andrà quindi disposta, la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri.

Conclusa l’esecuzione del concordato, il Liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni.

Infine, ai sensi dell’art. 25 *sexies*, comma 8, d.lgs n.14/2019, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario

giudiziale con quella dell’ausiliario.

P.Q.M.

visto l’art. 25 *sexies*, comma 6, d.lgs. n.14/2019;

omologa il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla
s.r.l. con socio unico in liquidazione (C.F.:

nomina Liquidatore Giudiziale il dott. già nominato Ausiliario, con previsione di
emolumento per come indicato nella proposta di omologa;

dispone che il Liquidatore provveda, entro cinque giorni dalla nomina, a richiedere ai creditori la
loro disponibilità a far parte del Comitato dei creditori, al quale si applicano gli artt. 138 e 140 d.lgs
n.10/2019, in quanto compatibili, e sottoponga l’elenco di quelli assenzienti al GD, proponendo
motivatamente i nominativi;

dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, degli
art. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 e dell’art. 358 d.lgs n.14/2019, oltre alle disposizioni di cui
agli artt. 35, comma 4-*bis*, e 35, comma 1, del d.lgs. n.159/2011.

Si comunichi alle parti *ex art.* 45, comma 2, d.lgs. n.14/2019.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2023

Il Giudice delegato
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dr.ssa Anna Rita Pasca